

ARTICOLI 17 E 18 E ALLEGATO I.3

Le fasi delle procedure di affidamento e stipula del contratto

Mario Di Carlo

La pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente

Gli articoli 17 e 18, assieme all'Allegato I.3, del Dlgs 36/2023 recano una serie di significative innovazioni in materia di struttura del procedimento di affidamento del contratto, relativi termini e stipula del contratto.

Termini delle procedure

Innanzitutto, l'art. 17, comma 3, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3 (*vedi tabella a pagina seguente*) e che il superamento di tali termini costituisce silenzio inadempiuto e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il superamento di tali termini costituisce silenzio inadempiuto e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'Allegato I.3, stabilisce che: (i) i termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino

all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura salvo provvedimento cautelare giurisdizionale; (ii) in caso di verifica dell'anomalia, i termini sono prorogati per massimo un mese; (iii) in circostanze eccezionali il responsabile di procedimento, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi; (iv) in caso di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi. Sul punto va segnalata sia l'assenza di una differenziazione dei tempi delle procedure in base al valore della base d'asta o ad altri elementi di complessità sia la mancata considerazione da parte del legislatore delle nuove

previsioni introdotte dal Regolamento UE 2022/2560, in base al quale gli appalti di valore superiore a 250 milioni di euro vedranno in molti casi da parte della Commissione UE l'apertura dei procedimenti di esame preliminare e di indagine approfondita sui contributi finanziari notificati, con inibizione dell'aggiudicazione prima della conclusione di tali procedimenti.

Approvazione dell'aggiudicazione definitiva

Una seconda importante modifica è relativa alla dinamica di approvazione dell'aggiudicazione definitiva. L'art. 17, comma 5, prevede che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Dunque, si supera la prassi dell'aggiudicazione definitiva non efficace, disposta prima della verifica dei requisiti. Ciò comporta